REGOLAMENTO (CEE) N. 709/76 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 2824/72, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.. 2824/72 del Consiglio, del 28 dicembre 1972, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1175/75 [4], dispone quanto segue : il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta anteriormente al 1° agosto 1975 le norme generali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1976 per il finanziamento integrale delle misure d'intervento per le quali non è fissato un importo per unità nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato ;

considerando che, in previsione di eventuali modifiche della politica agricola comune e per le difficoltà tecniche incontrate, è opportuno sostituire le date di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2824/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2824/72, la data del 1° agosto 1975 è sostituita da quella del 1° agosto 1977 e la data del 1° gennaio 1976 è sostituita da quella del 1° gennaio 1978.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

È applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MART

---

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
[3] GU n. L 298 del 31. 12. 1972, pag. 5.
[4] GU n. L 117 del 7. 5. 1975, pag. 8.